

**Comune di RIVA DEL GARDA**

[BO27050146360|P025|]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

22 marzo 2005, n. 190

**Terza rettifica per errore materiale delle previsioni del piano regolatore generale intercomunale (PRGI) con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. relativo ad imprecisioni di schedatura degli ambiti e manufatti di interesse storico, nonché di previsione urbanistica**

omissis

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.9.2002 con la quale è stato approvato con modifiche d'ufficio il piano regolatore intercomunale dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole;

Posto in evidenza che con detta delibera la Giunta provinciale, ha comunque segnalato l'esigenza che l'Amministrazione comunale proceda con quelle integrazioni e/o correzioni e qualificazioni del piano regolatore che, pur opportune, non è stato possibile attuare nella fase di approvazione;

Ricordato che con la legge provinciale n. 7 del 7.8.2003 è stata inoltre introdotta una variante al piano urbanistico provinciale pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 19.8.2009 che è entrata in vigore il 3.9.2003;

Posto in evidenza che la nuova legislazione urbanistica ha introdotto anche delle modifiche normative rispetto a quelle precedenti;

Ricordato che con delibera della Giunta provinciale 2813 del 23.10.2003 è inoltre entrata in vigore dal 3 dicembre 2003 anche la nuova Carta di sintesi geologica;

Ricordato che con verbale di deliberazione n. 368 il 12.2.2003 il Consiglio comunale ha approvato per la prima volta con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. alcune modifiche per errori materiali relativi alla normativa ed agli ambiti e manufatti di interesse storico delle previsioni urbanistiche del PRGI;

Evidenziato che con la sopra citata deliberazione consiliare 368 è anche stato assunto l'indirizzo di affidare al Settore 7 - Area della gestione del territorio ambiente e delle attività produttive il periodico riscontro, con cadenza perlomeno trimestrale, degli eventuali errori materiali, cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm., ulteriormente riscontrati negli elaborati di piano che però non diano motivo di interpretazione autentica di disposizioni normative;

Data evidenza che conformemente all'indirizzo consiliare, il riscontro tecnico operato dall'Area gestione del territorio ambiente e delle attività produttive comporta nuovamente la necessità di procedere come di seguito per la rettifica di errori materiali;

Riscontrato che l'accertamento degli errori materiali è conseguente: alla segnalazione del proprietario:

1. *Avvenuta in data 8 settembre 2004 prot. 31035, in quanto a fronte di una documentata situazione edilizia di ristrutturazione interna (cfr. prot. 14529 dd 23.11.1992 Reg.UT n. 612) l'edificio p.ed. 844 CC Riva ora risulta assoggettato al solo intervento di risanamento e pertanto ricorre il caso di individuazione non corretta nella classificazione dell'intervento ammesso per il manufatto di interesse storico previsto alla scheda n. 109 sita a Campi in via loc. Zucchetti;*

2. *Avvenuta in data 7.10.2004 prot 34446 in ordine alla mancata individuazione come area parte integrante il lotto di proprietà, della p.f. 71/1 CC RIVA sita in via Lavino rilevabile sia dalla previgente previsione urbanistica PUC (Piano Urbanistico Comprensoriale), che dal rilievo aerofotogrammetrico avente valenza di riscontro normativo nel riconoscimento del lotto libero o edificato (art 5 NTA) ora risulta assoggettata a viabilità;*

Visto che pertanto si rende applicabile la procedura di cui all'art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. per la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale;

Rilevata in proposito l'evidente necessità di adeguamento normativo e configurandosi per la situazione di contrasto individuata l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Considerata l'incongruenza rilevata nella relazione tecnica redatta per quanto riguarda il manufatto storico e la destinazione d'uso la necessità di adottare delle correzioni

**alla schedatura e alle norme particolari per:**

- n. 109 (p.ed.844, CC Riva site in loc. Zucchetti 8;

**integrando la schedatura e la norma particolare:**

**rettificando la previsione urbanistica**

- della destinazione urbanistica della p.f. 71/1 CC Riva;

Rilevata in proposito l'evidente necessità di adeguamento delle schedatura, della norma particolare e delle previsioni urbanistiche, configurandosi per la situazione di contrasto individuata l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Esaminata la proposta di rettifica n. 3/2005 per errori materiali composta da n. 1 relazione illustrativa dd. marzo 2005, con relativi allegati che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce procedura di rettifica alle previsioni del PRGI. e che pertanto:

- la relazione illustrativa di cui sopra, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, sono trasmessi alla Provincia che provvede a darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato che la Commissione consiliare per l'urbanistica, la viabilità e l'ambiente, è stata informata nella seduta dd. 16 marzo 2005 ha preso atto della proposta di rettifica per errori materiali delle previsioni normative e cartografiche del PRGI;

Visto l'art. 42 bis della LP n. 22 del 5.9.1991 e ss.mm. per quanto attiene alle rettifiche delle previsioni del PRGI;

**SI PROPONE**

2. *di correggere l'errore materiale presente nella scheda di centro storico come indicato nell'apposita relazione illustrativa marzo 2005 che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;*
3. *di correggere l'errore materiale della destinazione urbanistica come indicato nella relazione illustrativa dd. marzo 2005;*
4. *di demandare all'Ufficio urbanistica del Comune di Riva del Garda la trasmissione di copia del presente atto alla Provincia, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 bis terzo comma della LP 22/1991 e ss.mm.;*
5. *di mantenere l'indirizzo di affidare al Settore 7 - Area della gestione del territorio e delle attività produttive il periodico riscontro, con cadenza perlomeno trimestrale, degli eventuali errori materiali, cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm., ulteriormente riscontrati negli elaborati di piano e che però non diano motivo di interpretazione autentica di disposizioni normative.*

omissis

**delibera**

1. di approvare la suindicata proposta di delibera del relatore Assessore Mosaner;
2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della LR 31.7.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52 della LR n. 1/1993

come modificato dall'art. 12 della LR n. 10/1998, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
BENAMATI

IL VICE SEGRETARIO  
CATTOI

---